

La supplenza rispetto al ministero

Un elenco ampio destinato solo a Rw

■ Nel 2007 è stato introdotto nel Testo unico l'articolo 168-bis per l'individuazione dei Paesi che garantiscono un adeguato scambio d'informazioni e di quelli a fiscalità privilegiata, ma la norma non è mai entrata in vigore per mancanza del decreto ministeriale di attuazione. Pertanto sono rimaste applicabili le vecchie **white list** e **blacklist**.

Da allora il legislatore ha emanato diverse nuove norme che richiamano l'articolo 168-bis (non in vigore) per cui non si è potuto comprendere a quali delle liste vigenti il legislatore intendesse fare riferimento fino a quando l'agenzia delle Entrate non lo ha chiarito, caso per caso, con alcune circolari (ad esempio, 26/E del 2009 e 32/E del 2011 sui dividendi di fonte estera; 11/E del 2011 e 33/E del 2011 sui proventi, rispettivamente, da fondi immobiliari e da fondi mobiliari conseguiti da non residenti; 11/E del 2012 che ha, fra l'altro, individuato i titoli di Stato esteri i cui interessi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% anziché del 20%; 12/E del 2013, sull'Ivafe, eccetera).

Nel frattempo entravano in vigore nuove convenzioni contro le doppie imposizioni, munite di clausole sullo scambio d'informazione, senza che, pe-

rò il ministero delle Finanze procedesse, tranne - dopo molto tempo - che per l'Islanda, ad aggiornare il decreto 4 settembre 1996.

Attualmente, così, la white list non comprende tutti gli Stati che concedono all'Italia lo scambio d'informazioni.

Ora l'Agenzia, affrontando il tema del quadro RW, ha redatto una nuova white list che comprende oltre agli Stati inclusi nel Dm 4 settembre del 1996, gli altri Stati con i quali sono in vigore nuove convenzioni.

Pare quindi che la white list abbia subito uno sdoppiamento: quella valida per il quadro RW è più ampia di quella valida per altri effetti.

Non pare, però, che questa distinzione possa aver senso; non è possibile che determinati Stati che sono, nei fatti, collaborativi come altri possano essere discriminati solo perché il ministero non ha aggiornato un decreto. Resta il fatto che, nella situazione attuale, il fatto che il Ministero non abbia emanato i decreti attuativi, da un lato, crea incertezze interpretative ai contribuenti e agli intermediari finanziari, dall'altro obbliga l'Agenzia a colmare, come può, la lacuna normativa.

M.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

